

**Allegato A) alla delibera di C.C. n° 34 del 29 giugno 2010**  
**Il Segretario – Direttore Generale**  
**Sacco Stevanella dott. Paolo**

**CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ  
PAESAGGISTICA DEI PROGETTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI  
TERMICI E FOTOVOLTAICI.**

**PREMESSA**

L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art.1, comma 4, della legge 1991, 12, comma 1, del D.Lgs 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto per le fonti rinnovabili.

Espressione evidente di tale favor legislativo è la previsione dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs 387/2003, che costituisce una sorta di interpretazione autentica volta a chiarire positivamente la questione della compatibilità degli impianti fotovoltaici anche con la destinazione agricola dei terreni.

Peraltro, detta possibilità non è senza limiti: i Comuni possono certamente prevedere, nell'esercizio delle proprie discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificatamente compatibili per gli impianti fotovoltaici, escludendone altre per motivi ambientali, storico-architettonici.

In tale contesto normativo, l'Amministrazione Comunale intende salvaguardare il proprio paesaggio e in particolare quelle parti del territorio oggetto di particolari vincoli e tutele come evidenziate nelle tavole di progetto del PATI del Medio Brenta di recente adozione.

La Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con Legge 9 gennaio 2006 n. 14, "Salvaguardia dei paesaggi", indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano.

In particolare la Convenzione impegna gli Stati a, riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità e ad integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

I crescenti problemi di carattere ambientale come lo sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali, l'inquinamento dell'ecosistema ed i cambiamenti climatici provocati dall'utilizzo delle tradizionali fonti di energia hanno indotto la Comunità internazionale a promuovere l'utilizzo di fonti alternative e rinnovabili ed a favorire l'utilizzo di tecnologie a maggiore efficienza energetica.

Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di aumentare l'efficienza energetica Ue per raggiungere l'obiettivo di risparmio contenuto nel piano d'azione per l'efficienza energetica e ribadisce le cinque priorità principali, già espresse nelle conclusioni dello stesso Consiglio europeo sul piano d'azione per l'efficienza energetica della Commissione Europea (si può vedere la Comunicazione 19 ottobre 2006, n. Com 2006/545 definitivo): trasporti, apparecchiature che consumano energia, comportamento dei consumatori di energia, tecnologie ed edilizia.

Il Piano di azione del Consiglio d'Europa "Politica Energetica per l'Europa" (PEE) fissa l'obiettivo vincolante di una quota del 20% di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici dell'Ue entro il 2020.

Una forte azione indirizzata sul risparmio energetico da un lato e l'incremento delle fonti rinnovabili dall'altro, consentono, oltre agli innegabili benefici ambientali, uno sviluppo industriale "ecocompatibile" degli Stati, con conseguente vantaggio economico per i cittadini.

Le misure adottate dall'Italia con cui perseguire tali obiettivi sono riassumibili:

- **Riqualificazione energetica degli edifici** (si tratta delle 4 detrazioni d'imposta previste dall'articolo 1, commi 344-347 della legge Finanziaria con cui è stata innalzata al 55% la detrazione fiscale per gli interventi che consentono di ridurre le dispersioni termiche, per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di vecchie caldaie con nuove ad alta efficienza);
- **Incentivazione del fotovoltaico** "Conto energia", con l'obiettivo di incentivare la diffusione del solare-fotovoltaico di piccolo e media grandezza (impianti da 1 a 1,000 kW).
- **Impulso alla bioedilizia** – D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311 con cui sono state apportate numerose modifiche al D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

## **FINALITA'**

I presenti criteri sono orientati a coniugare l'interesse alla diffusione dei pannelli solari termici e fotovoltaici, d'ora in poi denominati anche "impianti", per favorire il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili, con quello di tutela del paesaggio, dei beni culturali, dei quattro centri storici del Comune, nonché dei valori e delle tutele individuati dal PATI del MEDIO BRENTA adottato dal Comune di Piazzola Sul Brenta.

L'installazione generalizzata e priva di criteri di detti impianti negli ambiti tutelati potrebbe comportare conseguenze negative rilevanti nel campo paesaggistico.

L'Amministrazione Comunale ritiene quindi di darsi, fatto salvo l'esame delle singole istanze, dei criteri di valutazione che abbiano la funzione di evitare che, in modo confuso e caotico, anche questo nuovo elemento tecnologico, dopo la diffusione di antenne e parabole, comprometta le tradizionali caratteristiche del paesaggio e del nostro patrimonio culturale.

## **PROCEDIMENTI**

Viene richiamata integralmente la Deliberazione della Giunta Regionale n.453 del 2 Marzo 2010, in particolare l'allegato A) della stessa.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DEGLI IMPIANTI.**

La domanda di autorizzazione paesaggistica (ove ne ricorra la fattispecie) dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3733 del 05 dicembre 2006 (BUR n. 15 del 13 febbraio 2007) è stato approvato lo schema di accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la

Regione del Veneto per la predisposizione di semplificazioni ai criteri di redazione della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento, ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 12 dicembre 2005. Tale accordo, all'art. 2, punto a), sottopone a relazione paesaggistica semplificata i **Pannelli solari termici e fotovoltaici fino ad una potenza di 20 KWp**.

Il Comune, nell'esaminare la domanda di autorizzazione (DIA/PERMESSO di COSTRUIRE), verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico per il patrimonio tutelato direttamente e/o indirettamente e nei piani urbanistici comunali e/o intercomunali quali il PATI e ne accerta:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione di interesse pubblico;
- c) la compatibilità con il sistema ambientale delineato dal PATI (titolo II delle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE).

La normativa in materia di procedimento di autorizzazione paesaggistica (nei casi previsti) prevede la possibilità di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, così come la DIA e il PdC nelle altre ipotesi.

In tali casi il termine per la definizione del procedimento è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

## CRITERI CONCERNENTI LA COLLOCAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

### 1. Tipologia di impianti e modalità di collocazione.

Impianto non integrato	Impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie indicate ai punti successivi, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, nonché nel territorio aperto.
------------------------	--

Impianto parzialmente integrato	Impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie sotto elencate, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
---------------------------------	--

#### **Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento della parziale 'integrazione architettonica:**

**Tipologia specifica 1:** Moduli installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota, massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici o termici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra;

**Tipologia specifica 2:** Moduli installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse;

<p><b>Tipologia specifica 3:</b> Moduli installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.</p>	
<p>Impianto integrato</p>	<p>Impianto i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie di seguito elencate, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.</p>
<p><b>Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica:</b></p> <p><b>Tipologia specifica 1:</b> Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici o termici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita;</p> <p><b>Tipologia specifica 2:</b> Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici o termici e dai relativi sistemi di supporto;</p> <p><b>Tipologia specifica 3:</b> Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici o termici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani interni;</p> <p><b>Tipologia specifica 4:</b> Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici o termici;</p> <p><b>Tipologia specifica 5:</b> Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici o termici;</p> <p><b>Tipologia specifica 6:</b> Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici o termici e dai relativi sistemi di supporto;</p> <p><b>Tipologia specifica 7:</b> Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici o termici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura;</p> <p><b>Tipologia specifica 8:</b> Finestre in cui i moduli fotovoltaici o termici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse;</p> <p><b>Tipologia specifica 9:</b> Persiane in cui i moduli fotovoltaici o termici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane;</p> <p><b>Tipologia specifica 10:</b> Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici o termici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa.</p>	

Nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica, e per quanto riguarda i fabbricati oggetto di tutela come puntualmente individuati dal vigente Piano Regolatore Generale, i progetti degli impianti devono prevedere soluzioni **architettoniche integrate**.

Qualora il progettista dell'impianto dimostri l'impossibilità tecnica di un progetto architettonicamente integrato, potrà proporre un **impianto parzialmente integrato**, evidenziando le misure di mitigazione prospettica adottate per favorire l'inserimento architettonico dell'impianto.

**Impianti non integrati** potranno essere eccezionalmente autorizzati, solo nel caso in cui la verifica puntuale di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici accerti:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolò ed alle finalità di tutela e il miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione di interesse pubblico.

**CRITERI PARTICOLARI PER LE AREE INTERESSATE DA VALORI E TUTELE AMBIENTALI** (dal sistema ambientale) declinate nella tavola A.4 del PATI e nel titolo II° delle NTA dello stesso.

1. Aree nucleo (art.6.1.4.1);
2. Aree di connessione naturalistica di grado "1" (art 6.1.4.2- lett.d);
3. Isole di elevata naturalità (art. 6.1.4.5);
4. Corridoio principale green way ( art.6.1.4.3);
5. Aree a rischio idraulico -P3- (art.10 delle NT del P.A.I)
6. Pertinenze scoperte da tutelare (art. 8.3.4.2);
7. Contesti figurativi dei complessi monumentali (art. 8.3.4.3).

Rispetto a tali aree gli impianti **non integrati** risultano generalmente estranei e incompatibili.

La loro installazione potrà essere valutata in via eccezionale e motivata, caso per caso, nel rispetto dei valori e delle tutele evidenziati dallo strumento intercomunale e comunque sulla scorta di uno **Studio di Prefattibilità Ambientale da sottoporre alla commissione edilizia comunale integrata con gli esperti in materia ambientale**, studio che dovrà tenere in considerazione i problemi e le tipologie di impatto ambientale che interessano l'intervento progettuale proposto, riguardanti principalmente:

- impatti in fase di costruzione dell'impianto;
- utilizzazione del suolo;
- impatto su flora, fauna, e microclima locale;
- impatto visivo;
- inquinamento elettromagnetico;
- dismissione dell'impianto.

Le aree interessate dai suddetti impatti sono quelle relative all'impianto fotovoltaico e quelle immediatamente adiacenti.

Nelle rimanenti parti del territorio comunale, esterne ai centri abitati, non interessate dai valori e dalle tutele sopra richiamate (dettate dal PATI), sono sempre ammessi gli impianti di potenza non superiore a 20 kWp, in quanto considerati di piccolo taglio, destinati all'utilizzo per auto consumo e come integrazione del reddito agrario.

Sono comunque esclusi gli impianti che adottano i cosiddetti inseguitori solari.

Le recinzioni che delimitano gli impianti dovranno essere realizzate in rete metallica plastificata, verniciata di colore verde RAL6005, in modo da risultare il meno possibile impattante, sollevata dal piano campagna di almeno 20/25 cm e integrata da siepi costituite da essenze locali, di specie diverse, in grado di creare habitat idonei al rifugio e al ripopolamento della fauna.

Gli interventi dovranno essere realizzati senza alcun getto di calcestruzzo, in quanto i pannelli dovranno essere montati su supporti metallici, modulari, ripetuti in file affiancate le une alle altre, aventi un'altezza massima di 2 m ca., amovibili, infissi nel terreno mediante battitura diretta del palo principale.

Gli impianti devono rispettare una distanza minima dai confini di proprietà non inferiore a ml 5.00, e dalle strade comunali, provinciali e regionali rispettivamente ml 20, 30, 40.

Per gli impianti realizzati da privati, aventi potenza installata superiore a 20 kWp, la loro realizzazione sarà possibile solo nelle aree sopra descritte (esterne ai centri abitati e in assenza dei valori e delle tutele più volte citati), e sarà subordinata al rispetto delle particolari misure di salvaguardia di seguito riportate.

### **MISURE DI SALVAGUARDIA, DI MITIGAZIONE E MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E DEL PAESAGGIO RURALE PER IMPIANTI DI POTENZA SUPERIORE A 20 kWp .**

Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il relativo paesaggio, ancorchè non interessato dai valori e dalle tutele più volte citate, nonché fatte salve le norme in materia di VIA, la realizzazione di impianti potenza nominale superiore a 20 kWp, laddove consentiti dalle presenti disposizioni, si intende subordinata al rispetto ed alla attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e di mitigazione:

- a) rispetto delle distanze del Codice della strada, in merito alla distanza minima dell'impianto, alle opere connesse ed alle recinzioni;
- b) rispetto delle distanze minime dai confini di proprietà (da un minimo di mt 5, ad un massimo di mt 20, in relazione alle singole fattispecie trattate, dettate dall'esigenza della mitigazione ambientale di edifici/complessi oggetto di tutela);
- c) il soggetto proponente dovrà garantire la corretta tenuta delle aree, provvedendo, se necessario, alla falciatura delle aree interessate e in generale alla corretta ed ordinata manutenzione del sito (es. corretta regimazione delle acque);
- d) il soggetto proponente dovrà provvedere alla stesura dei cavidotti in maniera interrata (salvo deroghe per motivate ragioni tecniche) e nel pieno rispetto della dislocazione identificata in una rappresentazione grafica che precisi il tracciato dei cavidotti stessi fino al punto di connessione con la linea elettrica ENEL o altro gestore; tale rappresentazione dovrà essere consegnata all'U.T.C.;
- e) al termine dei lavori il proponente dovrà procedere al ripristino dei luoghi, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento terra ed al ripristino della viabilità pubblica qualora interessata da lavori;
- g) l'area dell'impianto dovrà essere delimitata per mezzo di una recinzione costituita da una rete plastificata verniciata di colore verde RAL6005, in modo da risultare il meno possibile impattante. La recinzione verrà posta in opera con getti di calcestruzzo di dimensioni 30 x 30 cm, profondità 30 cm, non dovrà superare un'altezza di cm 100, sollevata di almeno 20/25 cm dal piano campagna, ed essere integrata da siepe costituita da essenze locali, di specie diverse in grado di creare habitat per il rifugio e ripopolamento della fauna;
- f) nella fase istruttoria del progetto, comunque, l'U.T.C. provvederà ad indicare le misure, anche realizzative, di mitigazione di impatto che verranno ritenute più opportune in funzione della ubicazione dell'impianto e delle caratteristiche del sito.

Le presenti disposizioni sono applicabili anche agli impianti soggetti alla procedura di cui all'autorizzazione unica (art.12 del D.Lgs 387/2003); in questo caso si intendono integrate le normative statali e regionali.

Sono sempre e comunque esclusi gli impianti che adottano i cosiddetti inseguitori solari.

## **SPECIFICHE TECNICHE GENERALI**

### *Criteria di posizionamento del serbatoio di impianti solari termici*

Il serbatoio deve essere posizionato **al di sotto del pacchetto di copertura** (integrato) del tetto nei seguenti casi:

- a) edifici inseriti nei centri storici, nei casi i cui è ammessa l'installazione dei pannelli;
- b) edifici classificabili come edilizia di interesse storico e tutelati dal PRG Vigente;
- c) edifici ricadenti in zone soggette a tutela del paesaggio, caratterizzati da grande visibilità o situati in zone paesaggisticamente esposte o con visuali di pregio.

Negli altri casi, i sistemi' di pannelli/serbatoio su unico supporto potranno essere eccezionalmente proposti **sopra il manto di copertura** (parzialmente integrati), in presenza di dimostrata impraticabilità tecnica di soluzioni integrate (ad esempio, in caso di sottotetto non praticabile ovvero abitato, ma con altezze interne non idonee alla collocazione dell'accumulatore sotto falda.

In ogni caso dovranno essere previsti appositi mascheramenti architettonici del serbatoio.

### *Previsioni specifiche per i pannelli*

I pannelli dovranno:

- a) dare origine ad una configurazione equilibrata che si inserisca nell'architettura delle superfici dei tetti o delle facciate in modo coerente;
- b) presentare una forma geometrica semplice, regolare e compiuta, risultante dall'accostamento dei diversi pannelli: un rettangolo, un quadrato;
- c) evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, magari di dimensioni diverse e con orientamenti non omogenei.

### *Criteria particolari per gli edifici di interesse storico –architettonico, vincolo ambientale, ville venete*

Per edifici di interesse storico architettonico oggetto di vincolo monumentale, vincolo ambientale diretto, ville venete, si intendono quelli facenti parte del patrimonio edilizio oggetto di particolare tutela.

Rispetto a tali edifici esistenti i pannelli risultano generalmente estranei ed incompatibili.

La loro installazione potrà essere valutata in via eccezionale e motivata, caso per caso, nel rispetto dei seguenti criteri specifici:

- a) nel caso in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi;
- b) quando siano posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti (in muratura od in metallo) delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità; tali manufatti dovranno essere addossati alle murature eventuali emergenti dalla copertura piana e tinteggiati nello stesso colore delle medesime; ove ciò non fosse possibile dovranno comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità ed a garantirne il miglior inserimento nell'ambiente circostante;

- c) quando siano collocati sulla copertura di corpi edilizi minori quando questi siano posti a quota notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell'edificio principale e prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all'edificio;
- d) quando siano collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante il piano inclinato della copertura e schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del manto di copertura;
- e) quando siano collocati in corrispondenza di cartelle o murature emergenti dalla copertura ed arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dal basso, a condizione che siano schermati da appositi manufatti (in muratura o in metallo) tinteggiati nello stesso colore della muratura cui sono addossati e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità.

## **NORME TRANSITORIE**

I presenti criteri e direttive si applicano a tutte le procedure in corso per le quali non sia avvenuto il rilascio del relativo titolo abilitativo (compresa l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003) e comunque purché non siano decorsi i termini perentori per il rilascio dello stesso.

I presenti criteri e direttive entreranno in vigore immediatamente con la deliberazione di approvazione.